

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO

STATUTO

**Approvato dal Consiglio generale nell'adunanza del 30 maggio 2005
e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del
Tesoro – il 20 luglio 2005**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione, natura e sede	Pag.	2
Articolo 2 – Scopi	Pag.	2
Articolo 3 – Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari	Pag.	2
Articolo 4 – Composizione del patrimonio	Pag.	3
Articolo 5 – Gestione del patrimonio	Pag.	3
Articolo 6 – Destinazione del reddito	Pag.	3

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 7 – Organi della Fondazione	Pag.	3
Articolo 8 – Assemblea dei soci: composizione e nomina	Pag.	4
Articolo 9 – Soci di nomina assembleare	Pag.	4
Articolo 10 – Soci designati da Enti, Istituzioni e Organismi	Pag.	4
Articolo 11 – Procedura di nomina dei soci designati da Enti, Istituzioni e Organismi	Pag.	5
Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea	Pag.	5
Articolo 13 – Adunanze dell'Assemblea	Pag.	6
Articolo 14 – Presidenza e deliberazioni	Pag.	6
Articolo 15 – Comitato dei probiviri	Pag.	6
Articolo 16 – Consiglio generale: composizione e procedure di nomina	Pag.	7
Articolo 17 – Consiglio generale: requisiti dei componenti	Pag.	7
Articolo 18 – Consiglio generale: durata	Pag.	7
Articolo 19 – Consiglio generale: competenze	Pag.	8
Articolo 20 – Consiglio generale: riunioni e deliberazioni	Pag.	8
Articolo 21 – Consiglio di amministrazione: composizione, requisiti e durata	Pag.	9
Articolo 22 – Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni	Pag.	9
Articolo 23 – Consiglio di amministrazione: competenze	Pag.	10
Articolo 24 – Il Presidente della Fondazione	Pag.	10
Articolo 25 – Collegio sindacale	Pag.	11
Articolo 26 – Il Segretario generale	Pag.	11

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 27 – Compensi e rimborsi	Pag.	12
Articolo 28 – Incompatibilità	Pag.	12
Articolo 29 – Conflitto d'interessi	Pag.	13
Articolo 30 – Onorabilità	Pag.	13
Articolo 31 – Decadenza e sospensione	Pag.	13

TITOLO IV – BILANCIO, DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 32 – Bilancio e documento programmatico previsionale	Pag.	14
Articolo 33 – Libri e scritture contabili	Pag.	14

TITOLO V – SCIoglimento

Articolo 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio	Pag.	14
---	------	----

NORME TRANSITORIE	Pag.	15
--------------------------	------	----

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione, natura e sede

1. La “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO” - di seguito chiamata Fondazione - è stata istituita con decreto del Ministero del Tesoro 16 giugno 1992 ed è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Pesaro fondata ad iniziativa di benefiche persone private, autorizzata con rescritto del Cardinal Legato Tommaso Riario Sforza del 17 luglio 1840.
2. La Fondazione è una persona giuridica privata, senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza prevista dall’art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. La Fondazione ha la sua sede legale in Pesaro, Palazzo Montani Antaldi, ed ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopi

1. La Fondazione, nella continuità delle finalità originarie, operando in via prevalente nei settori rilevanti ed eventualmente negli altri settori ammessi, scelti dai suoi Organi deliberanti in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti tempo per tempo, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all’Autorità di Vigilanza.
2. Il territorio di riferimento della Fondazione è costituito prevalentemente dalla Provincia di Pesaro e Urbino ove ha operato storicamente la Cassa di Risparmio di Pesaro.
3. La Fondazione assicura altresì il rispetto delle disposizioni dell’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Articolo 3 – Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statuari

1. Al fine di assicurare l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi la Fondazione definisce documenti programmatici pluriennali e annuali di intervento nei settori rilevanti e nei settori ammessi.
Per assicurare inoltre trasparenza alla propria attività, adeguata motivazione alle proprie scelte e la più ampia tutela possibile agli interessi perseguiti la Fondazione determina, con regolamento approvato dal Consiglio generale, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale con particolare riferimento alla individuazione ed alla selezione dei settori a maggior rilevanza sociale e dei progetti e delle iniziative da realizzare in conformità al piano programmatico pluriennale.
2. La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni nazionali ed internazionali. Essa può altresì promuovere l’istituzione di persone giuridiche ai sensi dell’art. 12 del codice civile, nonché la costituzione di società di diritto privato nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 6.
3. La Fondazione, inoltre, può compiere, secondo principi di sana e prudente gestione nonché di economicità della stessa, le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune per il perseguimento dei propri fini nei limiti di legge e di statuto.
4. La Fondazione può indirizzare la propria attività anche in ambito nazionale ed all’estero, quando specifiche circostanze lo rendano opportuno per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, erogazioni, sovvenzioni e finanziamenti, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
6. La Fondazione può esercitare, con contabilità separata, imprese la cui attività sia strumentale ai fini statuari, esclusivamente nei settori rilevanti, scelti a norma dell’art. 19, comma 1, lettera i) del presente statuto, e detenere partecipazioni di controllo di enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese. Il controllo sussiste nelle ipotesi previste dall’art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
7. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo in enti e società anche diversi da quelli indicati nel comma precedente nel rispetto dei criteri previsti per la migliore gestione del patrimonio.

Articolo 4 – Composizione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari; è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti e si incrementa per:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
 - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante e del testatore;
 - c) riserve o accantonamenti facoltativi, la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio generale al fine di meglio assicurare la salvaguardia dell'integrità del patrimonio e la stabilizzazione delle erogazioni. La relativa delibera sarà inviata all'Autorità di vigilanza per le valutazioni di competenza.
2. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria sono imputate a patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Articolo 5 – Gestione del patrimonio

1. La Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e secondo criteri prudenziali di gestione del patrimonio. Fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiega in modo da ottenere un'adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti assicurando il collegamento funzionale con le sue finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
2. La Fondazione, sulla base di criteri di scelta rispondenti al proprio esclusivo interesse, può affidare in tutto o in parte la gestione del proprio patrimonio a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari esterni, essa dovrà essere svolta con modalità organizzative separate da quelle destinate alla gestione delle altre attività della Fondazione.

Articolo 6 – Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai settori rilevanti scelti dal Consiglio generale a norma dell'art. 19, comma 1, lettera i) del presente statuto;
 - e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve previsti dallo statuto, dall'Autorità di vigilanza o deliberati ai sensi del precedente art. 4, comma 1, lett. c);
 - f) altri settori ammessi scelti dal Consiglio generale a norma dell'art. 19, comma 1, lettera i) del presente statuto;
 - g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. E' vietata ogni distribuzione o assegnazione sotto qualsiasi forma di utili, patrimonio e di qualsiasi altra utilità economica ai componenti degli organi della Fondazione e ai suoi dipendenti, salva la corresponsione dei compensi per amministratori, sindaci e dipendenti previsti dal presente statuto.

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 7 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio generale;
 - c) il Consiglio di amministrazione;

- d) il Presidente della Fondazione;
- e) il Collegio sindacale;
- f) il Segretario generale.

Articolo 8 – Assemblea dei soci: composizione e nomina

1. I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l'Ente originario e devono avere, di norma, residenza, sede o domicilio nel territorio nel quale la Fondazione persegue i propri fini istituzionali.
2. Il numero massimo dei soci è di 170, di cui 135 nominati dall'Assemblea a norma dell'art. 9 e 35 nominati dal Comitato dei probiviri sulla base delle designazioni previste dall'art. 10.
3. I soci devono essere scelti tra le persone più rappresentative nei settori cui si rivolgono le finalità istituzionali della Fondazione ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 30 del presente statuto.
4. La qualità di socio permane per dieci anni dalla data di nomina e può essere rinnovata per una sola volta.
5. I soci non hanno diritti, né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.
6. Non possono essere nominati soci:
 - a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Fondazione o che ad essa abbiano cagionato danni;
 - b) i dipendenti della Fondazione o delle società da questa direttamente partecipate.
7. Decadono dalla qualità di socio:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
 - b) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma precedente;
 - c) coloro che senza giustificato motivo non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare alle Assemblee in tre adunanze consecutive. L'indicazione del motivo deve pervenire per iscritto alla Fondazione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.
8. La decadenza della qualità di socio è pronunciata dal Comitato dei probiviri.
9. La qualità di socio si perde per dimissioni, che avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta, e non è trasmissibile a qualsiasi titolo.
10. Non sono rieleggibili i soci decaduti o dimissionari nel triennio successivo alla data di dimissione o alla pronuncia di decadenza.
11. La qualità di socio rimane sospesa, per tutta la durata della carica, per i soci che vengono nominati componenti del Consiglio generale, o del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale o Segretario generale della Fondazione. Il periodo di sospensione non viene computato ai fini della durata della qualità di socio.
12. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, i soci già in carica al 31/12/1990 conservano la qualità di socio anche oltre il termine di 10 anni dalla nomina, salvo il verificarsi delle cause di decadenza di cui al comma 7.

Articolo 9 – Soci di nomina assembleare

1. La qualità di socio di nomina assembleare si acquista su proposta di ammissione di almeno venticinque soci.
2. La proposta di ammissione deve pervenire al Presidente della Fondazione entro il termine fissato in sede di convocazione dell'Assemblea.
3. La qualità di socio si acquista, previa verifica dei requisiti richiesti da parte del Comitato dei probiviri, con il voto favorevole di due terzi dei votanti in Assemblea, purché rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Articolo 10 – Soci designati da Enti, Istituzioni e Organismi

Trentacinque soci devono essere designati da Enti locali e/o territoriali, Enti ed organismi economico/professionali e da Istituzioni culturali, come di seguito indicato:

- a) n. 10 soci dai seguenti Enti locali e/o territoriali:

- Comune di Pesaro	1 socio
- Comune di Urbino	1 socio
- Comune di Urbania	1 socio

- Comune di Pergola	1 socio
- Comune di Cagli	1 socio
- Comune di Fossombrone	1 socio
- Comune di Fermignano	1 socio
- Comune di Novafeltria	1 socio
- Comune di Sant'Angelo in Vado	1 socio
- Provincia di Pesaro e Urbino	1 socio
b) n. 15 soci dai seguenti Enti ed organismi economico/professionali:	
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pesaro e Urbino	2 soci
- Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro e Urbino	1 socio
- Confcommercio, Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Pesaro e Urbino	1 socio
- Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Ausiliarie e del Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino	1 socio
- Confartigianato, Associazione degli Artigiani della Provincia di Pesaro e Urbino	1 socio
- CNA, Confederazione Nazionale Artigianato di Pesaro e Urbino	1 socio
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pesaro e Urbino	1 socio
- Unione Provinciale Agricoltori di Pesaro e Urbino	1 socio
- Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circostrizione di Pesaro e Urbino	1 socio
- Collegio dei Ragionieri e dei Periti Commerciali di Pesaro e Urbino	1 socio
- Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pesaro e Urbino	1 socio
- Ordine degli Avvocati del Circondario di Pesaro	1 socio
- Ordine degli Avvocati del Circondario di Urbino	1 socio
- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino	1 socio
c) n. 10 soci dalle seguenti Istituzioni culturali:	
- Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"	3 soci
- Fondazione Rossini Opera Festival Pesaro	1 socio
- Ente Olivieri Pesaro	1 socio
- Fondazione Rossini Pesaro	1 socio
- Accademia Agraria in Pesaro	1 socio
- Accademia Raffaello in Urbino	1 socio
- Accademia di Belle Arti di Urbino	1 socio
- Istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione dell'Economia e delle Aziende Ancona	1 socio

Articolo 11 – Procedura di nomina dei soci designati da Enti, Istituzioni e Organismi

1. Le designazioni, di cui al precedente articolo 10, corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al Comitato dei probiviri.
2. Il Comitato accerta il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 e procede alla nomina.
3. I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito, e la mancata copertura non impedisce il funzionamento dell'Assemblea.
4. Qualora il socio nominato, ai sensi del presente articolo, venga a cessare per qualsiasi motivo, l'Ente, l'Istituzione o l'Organismo di designazione provvederà alla nuova designazione su richiesta del Comitato dei probiviri. Il nuovo nominato resterà in carica quanto lo sarebbe rimasto il socio sostituito.

Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci delibera:
 - sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
 - sulla nomina dei soci di sua competenza;
 - sulla designazione dei componenti del Consiglio generale di sua competenza;
 - sulla nomina dei componenti del Comitato dei probiviri;
 - sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio generale, dal Presidente della Fondazione, dal Comitato dei probiviri o da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea inoltre:

- formula pareri obbligatori e non vincolanti sulle modificazioni dello statuto della Fondazione, nonché sulla trasformazione o fusione della stessa;
- formula pareri obbligatori e non vincolanti e proposte sul piano programmatico pluriennale e sul documento programmatico previsionale dell'attività istituzionale;
- fornisce indicazioni sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione, nel rispetto dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

I pareri di cui sopra debbono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente procede ugualmente.

Articolo 13 – Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci deve essere convocata, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente della Fondazione quando lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata almeno un quarto dei Soci o il Comitato dei probiviri.
2. L'Assemblea è convocata mediante invio al domicilio dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso a mezzo lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore dopo la prima.
3. L'Assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato, in prima convocazione, un numero di soci pari almeno alla metà più uno dei medesimi e, in seconda convocazione, almeno un decimo di essi.
4. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
5. Alle riunioni dell'Assemblea dei soci sono invitati i componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Articolo 14 – Presidenza e deliberazioni

1. L'Assemblea dei soci è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto.
2. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nella designazione alle cariche sociali risulteranno eletti coloro che hanno conseguito la maggioranza relativa dei voti espressi.
3. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità dei voti, in sede di votazione palese, la proposta si intenderà respinta.
4. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione. In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.
5. Alle adunanze dell'Assemblea interviene il Segretario generale della Fondazione con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte da un socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 15 – Comitato dei probiviri

1. L'Assemblea nomina un Comitato dei probiviri costituito da cinque soci.
2. I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il proprio ufficio senza percepire compensi.
3. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica ricoperta nell'Ente.
4. Il Comitato elegge, nel suo seno, il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Comitato stesso e ne dirige i lavori.
5. Il Comitato dei probiviri:
 - a) accerta i requisiti per la nomina a socio e, per quelli designati ai sensi dell'art. 10, procede alla relativa nomina;
 - b) pronuncia la decadenza dalla qualità di socio;
 - c) richiede le designazioni di cui all'art. 10, qualora il socio nominato ai sensi dello stesso articolo venga a cessare per qualsiasi motivo;
 - d) delibera su eventuali controversie fra soci in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto.

Articolo 16 – Consiglio generale: composizione e procedure di nomina

1. Il Consiglio generale, organo di indirizzo della Fondazione, è composto da trenta consiglieri designati come segue:
 - a) 1 dal Comune di Pesaro;
 - b) 1 dal Comune di Urbino;
 - c) 1 dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
 - d) 2 a rotazione dai Comuni indicati dall'art. 10, nell'ordine dallo stesso previsto, con esclusione del Comune di Pesaro e del Comune di Urbino;
 - e) 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Pesaro e Urbino;
 - f) 2 dal Prefetto di Pesaro e Urbino secondo il dettato dell'art. 17, comma 2;
 - g) 1 dalla Diocesi di Pesaro;
 - h) 2 dalla Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo";
 - i) 1 dalla Fondazione Rossini Opera Festival Pesaro;
 - l) 1 dall'Ente Olivieri;
 - m) 1 dall'Accademia Raffaello in Urbino;
 - n) 15 dall'Assemblea dei soci.
2. La designazione dei componenti il Consiglio generale, con esclusione di quelli designati dall'Assemblea dei soci, avviene sulla base di rose di tre nominativi per ciascun componente.
3. Il Presidente della Fondazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea dei soci per le designazioni di sua competenza e a darne comunicazione ai soggetti cui competono le altre designazioni. Tutte le designazioni debbono pervenire alla Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la designazione è effettuata dal Consiglio generale in carica al momento della designazione per cooptazione a favore di personalità di chiara e indiscussa fama espressive comunque delle realtà locali.
4. Il Consiglio generale in carica al momento delle designazioni verifica sotto la propria responsabilità la regolarità delle designazioni stesse, l'esistenza dei requisiti, l'assenza di cause d'incompatibilità e di conflitti d'interesse permanenti e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni. In caso di mancanza o d'impossibilità di funzionamento del Consiglio generale provvede il Collegio sindacale.
5. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione agli interessati affinché questi comunichino la propria accettazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
6. In ogni caso il Consiglio generale può operare pienamente nelle proprie funzioni quando siano stati nominati almeno venti componenti su trenta, purchè si sia provveduto alla nomina di tutti i soggetti la cui designazione sia stata regolarmente comunicata alla Fondazione entro il termine massimo previsto.

Articolo 17 – Consiglio generale: requisiti dei componenti

1. I componenti del Consiglio generale devono essere scelti fra persone che, per il possesso di comprovati requisiti di specifica professionalità o qualificata esperienza maturata per almeno tre anni nell'ambito di attività imprenditoriali, accademiche, professionali, direzionali o gestionali, in almeno uno dei settori di intervento della Fondazione o in ambiti o iniziative strumentali agli stessi, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
2. I componenti designati ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f), dovranno essere scelti fra persone che abbiano maturato una particolare esperienza nell'ambito delle attività di volontariato e delle imprese sociali.
3. La nomina a componente del Consiglio generale non comporta rappresentanza degli enti e degli organismi designanti.

Articolo 18 – Consiglio generale: durata

1. I componenti del Consiglio generale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
2. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio generale cessi dalla carica prima del termine di durata del mandato, il Presidente provocherà la designazione del sostituto del

componente cessato da parte dell'ente o dell'organismo che lo aveva designato. Il nuovo componente rimarrà in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato quello sostituito. Il componente nominato in surroga si considera che abbia svolto un intero mandato qualora sia rimasto in carica per un tempo non inferiore ad un anno.

Articolo 19 – Consiglio generale: competenze

1. Il Consiglio generale:
 - a) provvede alla nomina dei suoi componenti ai sensi dell'art. 16, comma 4;
 - b) nomina, anche al di fuori dei propri componenti, il Presidente della Fondazione. Nel caso in cui il Presidente venga scelto all'interno del Consiglio generale, l'organo stesso verrà reintegrato del componente mancante;
 - c) nomina i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale anche al di fuori dei propri componenti;
 - d) può revocare il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e, per giusta causa, i componenti del Collegio sindacale;
 - e) delibera eventuali azioni di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
 - f) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio d'esercizio;
 - g) delibera le modificazioni dello statuto, la trasformazione della Fondazione, la fusione della stessa con altri enti, nonché il suo scioglimento in applicazione di quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - h) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il regolamento di cui all'art. 3, comma 1, nonché gli altri eventuali regolamenti interni;
 - i) determina, ogni tre anni, con sua motivata deliberazione, in rapporto ai bisogni del territorio di riferimento, i settori rilevanti ed eventualmente altri settori d'intervento, da scegliere fra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
 - j) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico pluriennale e il documento programmatico previsionale, indicando altresì le priorità e gli strumenti di intervento, e verifica la loro puntuale attuazione da parte del Consiglio di amministrazione;
 - k) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - l) istituisce, su proposta del Consiglio di amministrazione, le imprese strumentali di cui all'art. 3, comma 6;
 - m) delibera, nel rispetto dei limiti della normativa vigente, l'eventuale accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti degli organi della Fondazione stessa. Per i propri componenti tale deliberazione deve essere assunta sentito il Collegio sindacale;
 - n) determina i compensi e le medaglie di presenza del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e dei componenti di quest'ultimo nonché del Collegio sindacale;
 - o) determina altresì, con il parere del Collegio sindacale, le medaglie di presenza per i propri componenti;
 - p) delibera l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali di cui all'articolo 3, comma 6, dello statuto;
 - q) può nominare "Gruppi di Lavoro" per uno o più settori di intervento, formati da componenti del Consiglio generale, eventualmente integrati da esperti di chiara fama e competenza nei settori ammessi, ai quali possono essere corrisposte esclusivamente medaglie di presenza nell'ammontare stabilito dal Consiglio generale stesso. In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata non cumulabile con quella dovuta per la partecipazione al Consiglio generale nella medesima giornata.

Articolo 20 – Consiglio generale: riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio generale si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione con cadenza bimestrale e comunque ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque componenti, oppure il Collegio sindacale.
2. Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, devono essere spediti, per mezzo di lettera raccomandata o altri mezzi idonei, purché risulti prova dell'avvenuta

- comunicazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio generale e del Collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale la deliberazione che ha conseguito il voto favorevole del Consigliere anziano. Per le delibere riguardanti la nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'approvazione del Regolamento previsto dall'art. 3 comma 1, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.
 5. Per le delibere aventi per oggetto le modifiche statutarie, la trasformazione, lo scioglimento e la fusione della Fondazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica.
 6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere di amministrazione più anziano per carica ed età.
 7. Si intende Consigliere anziano, ai fini del precedente comma 4, colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio generale e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
 8. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio generale, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
 9. Le funzioni di segretario del Consiglio generale vengono svolte dal Segretario generale della Fondazione.
 10. I verbali delle sedute del Consiglio generale sono redatti dal segretario e sono firmati da chi ha presieduto e dal segretario stesso.
 11. I verbali e gli estratti dei medesimi fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio: gli estratti devono essere sottoscritti dal Presidente per autenticazione.
 12. Le votazioni per la nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono a scrutinio segreto. Le deliberazioni su argomenti riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo consigliere.

Articolo 21 – Consiglio di amministrazione: composizione, requisiti e durata

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri di amministrazione non inferiore a 6 e non superiore a 8, nominati dal Consiglio generale, e dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Vice Presidente della Fondazione.
2. I Consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I Consiglieri di amministrazione, scelti sulla base di criteri di comparazione, debbono essere in possesso di una comprovata esperienza di amministrazione e/o direzione acquisita presso organizzazioni pubbliche o private, nella gestione di risorse economico finanziarie o nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento e ricerca, adeguata ai compiti da svolgere ed ai settori di intervento.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un consigliere di amministrazione cessi dal proprio incarico prima della scadenza del termine di durata del mandato, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Consiglio generale per la sua sostituzione.
4. I consiglieri nominati dal Consiglio generale in sostituzione di quelli cessati rimangono in carica per il periodo in cui lo sarebbero stati i consiglieri sostituiti. In tal caso si considera che il componente nominato in surroga abbia svolto un intero mandato soltanto nel caso in cui sia rimasto in carica per un tempo non inferiore ad un anno.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.

Articolo 22 – Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato, presso la sede della Fondazione o altrove, ad iniziativa del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, almeno ogni quindici giorni o quando lo richiedano almeno due consiglieri o il Collegio sindacale, con avviso, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata o altri mezzi idonei, purchè risulti prova dell'avvenuta comunicazione, ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio sindacale, almeno tre giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione che ha conseguito il voto di chi presiede.
4. Le deliberazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo consigliere.
5. Delle riunioni e delle deliberazioni viene redatto, a cura del segretario, processo verbale sottoscritto dal segretario medesimo e da chi presiede la riunione.

Articolo 23 – Consiglio di amministrazione: competenze

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione non riservati ad altri organi. Lo stesso svolge altresì funzioni di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio generale.
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente o ad altro suo componente determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.
3. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
 - a) le proposte da sottoporre al Consiglio generale;
 - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione del piano programmatico pluriennale e del documento programmatico previsionale annuale;
 - d) la nomina del Segretario generale ed eventualmente del Vice Segretario generale della Fondazione;
 - e) l'accertamento dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei Consiglieri, nonché del Segretario generale;
 - f) l'acquisto e la cessione di partecipazioni diverse da quelle previste dall'art. 19, lett. p);
 - g) la designazione dei rappresentanti della Fondazione nelle società e negli enti partecipati;
 - h) l'eventuale accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione stessa nel rispetto dei limiti di legge;
 - i) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro.
4. Il Consiglio di amministrazione può istituire Commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti degli organi della Fondazione il cui incarico sia preventivamente concordato e conferito con delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio sindacale.

Articolo 24 – Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio generale. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Presidente cessi dalla propria carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione - o in mancanza il Collegio sindacale - dovrà convocare senza indugio il Consiglio generale per la nomina di un nuovo Presidente. Lo stesso rimarrà in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato il Presidente sostituito. In tal caso il Presidente nominato in surroga si considera che abbia svolto un intero mandato qualora sia rimasto in carica per un tempo non inferiore ad un anno.
2. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - c) convoca e presiede, senza diritto di voto, l'Assemblea dei soci ed il Consiglio generale;
 - d) svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
 - e) esercita le funzioni allo stesso delegate dal Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, sentito il Segretario generale, eccetto che per le materie di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 23, comma 3,

- può prendere determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione utile.
4. Il Presidente può delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di amministrazione e a dipendenti.
 5. Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.
 6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vengono esercitate dal componente del Consiglio di amministrazione con la maggiore anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.
 7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento dello stesso, ovvero dell'assenza e dell'impedimento di chi doveva procedere alla sostituzione.
 8. Nei casi di vacanza della carica di Presidente e/o Vice Presidente, si procede come nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 25 – Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale é composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio generale che ne individua il Presidente. I componenti del Collegio sindacale debbono possedere i requisiti richiesti dal vigente ordinamento per il controllo legale dei conti.
2. I componenti del Collegio sindacale restano in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.
3. Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più componenti subentrano i supplenti in ordine di età.
4. I nuovi componenti restano in carica fino alla successiva riunione del Consiglio generale, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo stesso. I componenti nominati in surroga di coloro che vengono a cessare restano in carica quanto sarebbero dovuti restare i loro predecessori. In tale caso si considera che il nominato in surroga abbia svolto un intero mandato soltanto nel caso in cui si rimasti in carica per un tempo non inferiore ad un anno.
5. Il Collegio sindacale deve assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.
6. Spettano al Collegio sindacale le attribuzioni stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del codice civile, in quanto applicabili, nonché dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
7. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Articolo 26 – Il Segretario generale

1. Il Segretario generale dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale ne adempie le funzioni il Vice Segretario generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.
3. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione e ne redige e sottoscrive i relativi verbali.
4. Provvede ad istruire gli atti preparatori per le deliberazioni degli Organi della Fondazione e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni stesse.
5. Può compiere atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.
6. Il Segretario Generale o il Vice Segretario generale, se nominato, deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici e privati di dimensione adeguate.
7. Al Segretario generale ed al Vice Segretario generale si applicano le previsioni statutarie in materia di incompatibilità, onorabilità, decadenza e sospensione con esclusione di quanto previsto dall'art. 28, 1 comma, lettera c) con riferimento al rapporto di dipendenza con la Fondazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 27 – Compensi e rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio generale spetta una medaglia di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio medesimo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio generale stesso, con parere conforme del Collegio sindacale.
2. Al Presidente, al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Consiglio stesso nonché ai membri del Collegio sindacale, spetta un compenso annuo, nonché una medaglia di presenza per le riunioni alle quali partecipano, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio generale.
3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 28 – Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente della Fondazione o di componente del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e di Segretario generale:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate - con esclusione del Segretario generale per quanto riguarda lo stesso - nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali - ivi comprendendo i componenti del Consiglio, Giunta, Presidente di tali organi e Sindaco - e degli altri enti pubblici locali nonché dei relativi organi di controllo;
 - e) coloro che svolgano funzioni di amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione di componenti del Consiglio generale della Fondazione o che abbiano in essere con tali soggetti rapporti di lavoro dipendente o per i quali sussistano situazioni di conflitto di interesse permanente di cui al successivo art. 29;
 - f) coloro che ricoprano cariche in altre fondazioni di origine bancaria;
 - g) i dipendenti della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - h) gli amministratori di enti pubblici o privati destinatari degli interventi con cui la Fondazione abbia in essere rapporti organici e permanenti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 11, nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di altro organo o ricoprire la carica di Segretario generale della stessa.
3. Il componente di un organo che accetta la nomina in altro organo o viene nominato Segretario generale della Fondazione decade dal primo con l'accettazione della nomina. Il Segretario generale che viene nominato componente di un organo della Fondazione, cessa dalla carica con l'accettazione della nomina.
4. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente che lo sostituisce convoca, presiede e prende parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale e dell'Assemblea dei soci.
5. I componenti del Consiglio generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale ed il Segretario generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o sue controllate o partecipate.

Articolo 29 – Conflitto d’interessi

1. Il componente del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale ed il Segretario generale che, in una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Fondazione, devono darne immediata notizia all’organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario generale - al Consiglio di amministrazione, e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa.
2. L’organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario generale - il Consiglio di amministrazione, valuta entro trenta giorni l’adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nel caso in cui l’interessato abbia omissa la comunicazione di cui al comma precedente, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.
3. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Articolo 30 – Onorabilità

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, di Segretario generale né assumere la qualità di soci coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - 3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.
3. I componenti degli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario generale - del Consiglio di amministrazione, tutte le situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito di onorabilità. L’organo competente deve assumere entro trenta giorni le decisioni ritenute più idonee a salvaguardia dell’autonomia, della reputazione e degli interessi della Fondazione.

Articolo 31 – Decadenza e sospensione

1. Costituiscono cause di decadenza dei componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Segretario generale:
 - a) la mancanza o il venir meno nonché l’omessa comunicazione da parte dell’interessato del venir meno dei requisiti richiesti per la nomina;
 - b) la mancata partecipazione, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento dichiarato per iscritto, alle riunioni dell’organo di appartenenza o nel caso dei componenti del Collegio sindacale alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione;
 - c) la partecipazione a deliberazioni riguardanti operazioni per le quali avevano un interesse in conflitto con quello della Fondazione.
2. Le cause di incompatibilità, previste dall’art. 28 del presente statuto, sopravvenute alla nomina, costituiscono cause di sospensione immediata dall’esercizio delle funzioni e diventano cause di decadenza se non vengono rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.

3. I componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dichiarati decaduti ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo non possono essere chiamati a far parte di organi della Fondazione nei 5 anni successivi.
4. Il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale verificano la sussistenza dei requisiti richiesti, le eventuali cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza dei propri componenti. Per il Segretario generale la verifica viene effettuata dal Consiglio di amministrazione.
5. L'organo competente deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le relative decisioni.

TITOLO IV – BILANCIO, DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 32 – Bilancio e Documento programmatico previsionale

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio generale stesso. Nel documento programmatico previsionale la Fondazione indica a fini informativi gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione.
3. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio il Consiglio generale approva, vista la relazione del Collegio sindacale, il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di amministrazione e depositati, almeno 15 giorni prima dell'approvazione, presso la sede della Fondazione. Entro i 15 giorni successivi all'approvazione la documentazione di bilancio deve essere trasmessa all'Autorità di vigilanza.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra in una apposita sezione gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
5. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio sindacale, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio generale. Il Bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio e della relativa redditività, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
6. Il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme ritenute più idonee, tenendo comunque conto delle specifiche indicazioni in merito emanate dall'Autorità di vigilanza.

Articolo 33 – Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci, del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio sindacale, sono tenuti a cura del Segretario generale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività in relazione alla natura giuridica privata.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti, in via diretta imprese strumentali, viene tenuta una specifica contabilità separata e predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio d'esercizio.

TITOLO V - SCIoglimento

Articolo 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Fondazione, la liquidazione è regolata dalle norme del libro primo, titolo II, capo II codice civile e dall'art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio di liquidazione è attribuito ad enti che perseguono fini identici o quanto meno analoghi a quelli della Fondazione, individuati con deliberazione del Consiglio generale, approvato dall'Autorità di vigilanza.

NORME TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza, oppure decorso il termine previsto dall'art. 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Del contenuto dello statuto e della sua approvazione viene assicurata adeguata pubblicità.
2. Il mandato del Presidente della Fondazione, dei Componenti del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 maggio 2004 n. 150 non viene computato al fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.